



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

80/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. 377/DA del 24 LUG. 2024

**Oggetto:** Contenzioso GEMELLARO GIUSEPPINA C/Consortio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 1589/24 del TRIBUNALE DI MESSINA con compensazione credito CAS;

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA RG 2301/16 tra le parti GEMELLARO GIUSEPPINA Cod..Fisc. GMLGPP66E54F158Y c/CAS è stata emessa la sentenza n° 1589/24 del 19/6/2024 con la quale questo Consortio è stato condannato al pagamento della somma di € 7.604,73 oltre interessi e rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali per una spesa complessiva di € 14.267,66;

**Che** con PEC del 16/7/2024 l'Avv. Gemellaro, ha richiesto il pagamento della suddetta Sentenza, comunicando il proprio codice IBAN ed il regime IVA;

**Considerato** che il CAS è creditore nei confronti della Sig.ra Gemellaro della somma di € 1.743,76 in forza della Sentenza emessa in data 26/3/2024 dalla Corte d'Appello di Messina all'interno del giudizio R.G. 230/2022, che si allega, occorre procedere alla compensazione con il suddetto debito di € 14.267,66 determinando un importo netto da liquidare di € 12.523,90;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilità;

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 12.523,90 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni"; ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 1589/24 del 19/6/2024 della TRIBUNALE DI MESSINA, al netto della compensazione con il credito CAS di cui sopra, il pagamento della somma di € 12.523,90 in favore di GEMELLARO GIUSEPPINA nata a MESSINA il 14/5/1966 cod.Fisc. GMLGPP66E54F158Y, mediante accredito sul c/c IBAN IT17C 0103016500 000003 027474 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

**PEC**

Tipo E-mail      PEC  
 Da                -- < avvgiuseppinagemellaro@cnfpec.it >  
 A                 < autostradesiciliane@posta-cas.it >  
 Oggetto         Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Martedì 02-07-2024 12:42:10

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.  
 Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio:

- Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma>
- PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

**Allegati:**

Sentenza.pdf Relata\_notifica\_140.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

testo\_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Consorzio per le  
 AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 17416

del 04-07-2024 Sez. A





Sentenza n. 1589/2024 pubbl. il 19/06/2024

RG n. 2301/2016

Repert. n. 1794/2024 del 20/06/2024



TRIBUNALE DI MESSINA

*Prima Sezione Civile*

VERBALE di UDIENZA

*(art. 281 sexies c.p.c.)*

Il giorno 19/06/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott.ssa Simona Monforte, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2301/2016 R.G..

E' comparso, per l'appellante, l'avv. Giuseppina GEMELLARO, la quale insiste per l'accoglimento dell'atto di appello, riportandosi agli atti di causa, nonché alle note conclusionali già depositate.

E' comparso, per l'appellato, l'avv. Giuliana MARINO, la quale insiste per il rigetto dell'appello, riportandosi ai propri atti di causa e insiste perché la stessa venga decisa.

IL G.U.

dispone darsi corso alla discussione orale. All'esito, si ritira in camera di consiglio e, quindi, pronuncia sentenza con contestuale motivazione, di cui dà lettura in udienza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA

Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2301 del Registro Generale del Contenzioso dell'anno 2016,

TRA

GEMELLARO GIUSEPPINA nata a Messina il 14 maggio 1966 (c.f. GMLGPP66E54F158Y; pec: [avvgiuseppinagemellaro@cnfpec.it](mailto:avvgiuseppinagemellaro@cnfpec.it); fax: 0906406518) ed ivi residente, rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Messina via S. Marta n. 316 Pal. 0 Int. 1, giusta procura in atti;

- APPELLANTE -

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE - C.A.S.- (p.iva 01962420830) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, Contrada Scoppo, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuliana Marino (c.f.



MRNGLN81L52F158L; fax: 090672254 pec: [avvgiulianamarino@pec.giuffre.it](mailto:avvgiulianamarino@pec.giuffre.it)) in via S.

Maria Alemanna n. 5, che lo difende e rappresenta giusta procura in atti;

- APPELLATO -

**OGGETTO:** Appello avverso la sentenza n. 703/2016 emessa dal Giudice di Pace di Messina nell'ambito del procedimento n. 4712/2014 R.G.A.C., depositata in data 22 marzo 2016 ed avente ad oggetto "Risarcimento danni da cose in custodia"

**CONCLUSIONI:** i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale.

◆

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'avv. GEMELLARO Giuseppina proponeva appello avverso la sentenza n. 703/2016 emessa dal Giudice di Pace di Messina nell'ambito del procedimento n. 4712/2014 R.G.A.C., depositata in data 22 marzo 2016, con cui veniva rigettata la spiegata domanda di risarcimento danni conseguenti al sinistro occorso in Messina, il 13 giugno 2013.

L'odierna appellante, in sede di gravame, criticava la ricostruzione in fatto operata dal Giudice di prime cure adducendo la violazione degli artt. 112 e 166 c.p.c. avendo, il precedente decidente, operato un'errata valutazione del contenuto del rapporto di intervento della Polizia Stradale di Messina Bocchetta.

Rappresentava, inoltre, che il Consorzio convenuto non aveva dimostrato l'inesistenza della propria negligenza per omessa vigilanza a fronte della produzione del detto attestato della Polizia Stradale e, si doleva della circostanza per cui il Giudice di Pace - nella ricostruzione della dinamica del sinistro - non avesse tenuto in debita considerazione le conclusioni rassegnate dal CTU.

Per tali motivi, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità unica ed esclusiva del convenuto C.A.S nella produzione del sinistro *de quo e*, per l'effetto, che venisse condannato al risarcimento del danno oltre alle spese sia del giudizio di primo grado che del giudizio d'appello.

Con comparsa di risposta del 30 gennaio 2017 si costituiva nel presente giudizio il CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane - contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto come motivi di gravame. In particolare, ha rappresentato che, come correttamente accertato dal giudice di prime cure, non era stata fornita la prova del nesso causale tra l'evento verificatosi e l'esistenza dello pneumatico sulla corsia di sorpasso della sede stradale, di talchè non emergeva, in alcun modo, la responsabilità del consorzio nella causazione del





danno lamentato. Su tali presupposti, pertanto, parte appellata chiedeva il rigetto del gravame.

Acquisito il fascicolo d'ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza del 9 gennaio 2019 per la precisazione delle conclusioni.

Dopo una serie di rinvii giustificati dal carico del ruolo e dall'esigenza di definire i giudizi ultradecennali, all'udienza del 28 febbraio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni davanti a questo decidente, frattanto subentrato nel ruolo, e la causa veniva rinviata per la discussione orale.

Da ultimo, all'odierna udienza, si dava corso alla discussione orale e il Tribunale pronunciava sentenza con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

\*\*\*\*\*

L'appello merita accoglimento.

1. Il presente giudizio d'appello verte sulla contestazione mossa dall'avv. GEMELLARO sulla errata valutazione, operata dal giudice di prime cure, degli elementi probatori emersi in sede di giudizio di primo grado.

Orbene, nel ricostruire la dinamica del sinistro e, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace di Messina, giova rilevare che appare più che comprovata la circostanza per cui GEMELLARO Giuseppina, odierna appellante, in data 17 giugno 2013, conduceva la propria autovettura (Peugeot 1007 tg. CZ992XH) sull'autostrada A20 direzione Messina - Palermo in compagnia della sorella GEMELLARO Maria.

È emerso che, nel compiere una manovra di sorpasso, la conducente si è trovata dinanzi a degli pneumatici di un mezzo pesante che occupavano la sede stradale e che la stessa non poteva evitare, impattando sugli stesi. La teste escussa (Gemellaro Maria), nel confermare quanto asserito da parte attrice nell'atto introduttivo, ha dichiarato che *"in fase di superamento di un altro veicolo abbiamo trovato davanti a noi dei pneumatici sulla carreggiata. È stato impossibile evitarli e siamo passati sopra uno di questi. Ribadisco che era impossibile evitarlo dato la presenza di altro pneumatico a destra. All'uscita di Barcellona abbiamo avvertito dei fastidi e la macchina si è fermata. Mia sorella ha chiamato telefonicamente i vigili urbani di Barcellona anche dietro suggerimento della Polizia Stradale di Messina cui aveva telefonato prima, ma si sono rifiutati di intervenire. Siamo dovuti rientrare a Messina con il carro attrezzi"*.

Da tale dichiarazione pertanto emerge che in fase di sorpasso la macchina della appellante, non potendo evitare l'impatto con lo pneumatico, ci è passata di sopra continuando la marcia non essendosi palesati subito i danni lamentati.

Solo all'uscita di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di rumori provenienti dall'autovettura e dopo che la macchina si è fermata, la GEMELLARO ha segnalato la presenza dei detriti in quel tratto autostradale.



Tale dichiarazione, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, trova riscontro nel rapporto di intervento redatto dalla Polizia Stradale di Messina a firma dell'Ispettore Capo della P.d.S GIORGIANNI Santo (prodotto in atti da parte appellante) nel quale si legge che nella giornata relativa al "17 giugno 2013 ore 11.25 veniva segnalata la presenza di detriti sull'autostrada A/20 nel tratto compreso tra Milazzo e Barcellona. [...] successivamente alle ore 12.00 perveniva la chiamata della signora GEMELLARO Giuseppina che nel transitare in prossimità dello svincolo di Barcellona, con la propria autovettura Peugeot 1007 targata CZ992XH segnalava di aver subito danni. In riscontro alle suddette note veniva contattato il Centro Radio del Consorzio per le Autostrade Siciliane per ulteriori ragguagli. Dai loro registri risultava che alle ore 11.18 avevano ricevuto una segnalazione per la presenza di uno pneumatico compreso di parafango all'altezza della progressiva chilometrica 45 + 700 direzione marcia Messina - Palermo. Tale anomalia veniva rimossa da una squadra di manutenzione del C.A.A.S alle ore 11.55".

La dinamica così come descritta è stata ulteriormente considerata compatibile, dal designato CTU, con i danni riportati dalla autovettura.

In particolare, il CTU Geom. FERRARA Tommaso Marcello, dopo aver accertato i danni presenti sull'autovettura e la loro consistenza, ne ha ritenuto la compatibilità con la dinamica del sinistro oggetto di causa.

Erroneamente, il Giudice di Pace di Messina, nel rigettare la domanda attorea, ha motivato unicamente sotto il profilo del mancato raggiungimento della prova in ordine al luogo ed all'orario esatto in cui è avvenuto il sinistro, nonché sulla effettiva presenza o meno del detto pneumatico; di contro, dalle risultanze probatorie in atti, emerge chiaramente che il sinistro *de quo* sia avvenuto nel tratto autostradale A/20 direzione Messina - Palermo tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (km 38 a km 47) e che pertanto la GEMELLARO si è scontrata con il detto pneumatico, il quale si trovava al km 45,700, e dopo aver imboccato l'uscita a Barcellona Pozzo di Gotto, la sua autovettura si è arrestata a causa dei danni riportati in seguito all'impatto e da lì, ha segnalato la presenza dei detriti sul manto autostradale alla Polizia Stradale di Messina.

Difatti, la dichiarazione dell'unico teste escusso, insieme a quanto prodotto in atti e valutato dal CTU, permettono di ricostruire esattamente la dinamica come appena descritta, non ritenendo che la semplice omissione da parte della teste dell'esatta indicazione dell'orario del sinistro o della specifica indicazione chilometrica, sia idonea di per sé ad escludere il nesso eziologico o sia tale da asserire che tale pneumatico non fosse ivi presente (considerando che vi è un attestato della Polizia di Stato che ha comprovato tutto il contrario).





2. Chiarita così la dinamica, bisogna ora valutare se è possibile imputare al C.A.S. la responsabilità di quanto occorso alla GEMELLARO.

Giova rilevare che il titolo di responsabilità, da cui trae origine la presente disamina, si rinviene nell'art. 2051 c.c. (responsabilità da custodia).

L'art. 2051 c.c. prevede espressamente che " *Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*"; tale formulazione, nell'indicare il soggetto a cui viene addebitata la responsabilità, enuclea un criterio di imputazione oggettivo di responsabilità che trova il suo fondamento nel peculiare rapporto di fatto esistente tra la *res* ed il custode, ossia il soggetto che ha il potere di signoria sul bene ed è, pertanto, in grado di controllare e neutralizzare il pericolo insito nello stesso o da esso derivante.

Prescindendosi, quindi, da qualunque connotato di colpa, incombe sul danneggiato solo la prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche della prima.

Secondo l'impostazione della responsabilità oggettiva, infatti, il custode è responsabile del danno provocato a terzi dalla cosa custodita, anche quando in capo a lui non sia ravvisabile una qualche forma di colpa o volontà nella causazione del danno stesso.

Dalla fattispecie in esame, pertanto, deriva un onere probatorio "semplificato" per cui il danneggiato dovrà dimostrare unicamente il rapporto tra la *res* e il soggetto preposto alla custodia e il nesso di causalità tra la cosa stessa e l'evento dannoso; di contro, incomberà sul danneggiante l'onere della prova del "caso fortuito" che rappresentando un fattore assolutamente estraneo alla sfera volitiva e soggettiva del custode e, avendo carattere di imprevedibilità e inevitabilità, è tale da escludere qualsiasi tipo di addebito in capo al danneggiante, in quanto, costituirebbe causa esclusiva dell'evento dannoso.

Sul punto, " *In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento.*" (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 35429 del 1 dicembre 2022); ed ancora " *La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del*



*custode.*" (Cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2023, Cassazione civile, Sez. III, 22 maggio 2023 n. 14065).

Repert. n. 1794/2024 del 20/06/2024

In ragione delle suddette considerazioni, incombe sul Consorzio, odierno appellato, la prova liberatoria del caso fortuito e ciò in ragione - per quanto fino ad adesso spiegato - sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, sia in ossequio al principio di "vicinanza della prova" in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Il caso fortuito è, quindi, rappresentato da tutto ciò che è imprevedibile (la cui imprevedibilità idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità, deve essere oggettiva dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode) ovvero deve rappresentare un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente (cfr. Cass. civ n. 35429/2022; Cass. Civ. n. 18075/2018).

Orbene, come dalla stessa parte appellante ribadito più volte lo pneumatico a cui si riferisce l'attestato della P.S. prodotto in atti e che ha dato origine al sinistro di cui trattasi "*è di pertinenza dell'autovettura coinvolta nel sinistro precedente a quello dell'appellante*" (cfr. pag. 6 atto di citazione in appello); tuttavia ciò che non è stato provato - ai fini di scrutinare la sussistenza dell'ipotizzata responsabilità del C.A.S. - è quando sia avvenuto detto primo incidente.

Emerge dagli atti, infatti, che in data 17 giugno 2013, il Centro Radio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, alle ore 11.18, avevano ricevuto una segnalazione per la presenza di uno pneumatico compreso di parafango all'altezza della progressiva chilometrica 45 + 700 della direzione Messina Palermo; che alle ore 11.25 vi è stata altra segnalazione circa la presenza di detriti sull'Autostrada A/20 nel tratto compreso tra Milazzo e Barcellona; che intorno alle ore 11.30 - 11.45 la GEMELLARO ha impattato con detto pneumatico; che alle ore 12:00 perveniva la chiamata dell'odierna appellante per denunciare l'accaduto ma che già alle 11.55 l'anomalia veniva rimossa dalla squadra di manutenzione del C.A.S.

Tuttavia, il C.A.S. ha omesso di assolvere l'onere probatorio su di esso incombente in ordine agli obblighi manutentivi, di controllo e di vigilanza a cui esso è tenuto: difatti, l'odierna parte appellata, era tenuta a provare quando l'incidente che ha comportato la presenza dei detriti nel manto autostradale si è, nel concreto, verificato ai fini di poter valutare se vi è stato o meno tempestivo intervento del Consorzio per ristabilire la sicurezza stradale.





Difatti, le segnalazioni che sono riportate in atti fanno riferimento solo alla presenza dello pneumatico ma non anche di quando sia avvenuto o meno il sinistro che ha comportato la presenza dello stesso nella suddetta progressione autostradale.

Il C.A.S., invero, è tenuto a vigilare la situazione presente in autostrada al fine di assicurare ed impedire che si possano ingenerare danni a terzi e, nel caso di specie, era tenuto a fornire la prova liberatoria richiesta dal citato articolo 2051 c.c.: in particolare, si ribadisce, sulla parte appellata, vi era l'onere probatorio di aver assolto a tutti gli obblighi manutentivi e di vigilanza che impone il caso di specie, dovendo specificatamente provare che tra l'incidente che ha causato la presenza di detriti nel detto tratto autostradale e l'intervento di rimozione degli stessi - avvenuto in data 17 giugno alle ore 11.55 - vi fosse un intervallo di tempo tale da considerare, detto intervento di rimozione, come tempestivo. Non essendo stato - dal C.A.S. - allegato né tanto meno provato nulla in merito, deve intendersi non superato l'onere probatorio su di esso incombente e tanto vale per imputargli la responsabilità per quanto occorso alla GEMELLARO.

3. Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno per i danni subiti dall'autovettura della GEMELLARO in seguito all'impatto, il C.T.U. designato nell'ambito del giudizio di primo grado, ha valutato che *"per le riparazione dei danni subiti al veicolo attoreo, lo scrivente constatava per mezzo di un computo che le somme 7.604,73 iva compresa con un fermo tecnico di giorni 6 pari ad un costo di euro 72,30 gli importi indicati nel preventivo di riparazione proposto dalla Centro Riparazioni ITALCAR s.r.l. appare congruo e attinente ai danni riscontrati"* (cfr. pag. 7 relazione peritale a firma del CTU Geom. Tommaso Marcello Ferrara).

Orbene, se non vi sono dubbi circa il riconoscimento, in favore dell'appellante, del risarcimento del danno di euro 7.604,73 (compresa di iva) per le riparazioni effettuate sull'autovettura (considerate congrue da questo giudice), uguale discorso non può valere per il riconoscimento del fermo tecnico.

In ordine a tale specifica circostanza, emerge in atti che l'appellante ha dovuto richiedere alla concessionaria ItalcAR un'auto di cortesia, che le è stata consegnata qualche ora dopo. Ma tale unica allegazione non risulta sufficiente ai fini del riconoscimento di detta voce di danno, posto che il danno da fermo tecnico deve essere dimostrato in maniera oggettiva.

Giurisprudenza di legittimità - in particolare Cassazione civile, sez. III, sentenza 14/10/2015 n° 20620 - ha sancito che *" il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica ce ritraeva dall'uso del mezzo. [...] Deve*



*pertanto concludersi nel senso che: l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo".*

In condivisione di tale indirizzo giurisprudenziale ed in mancanza di qualsiasi voglia prova concreta in ordine al cd. danno da fermo tecnico, tale voce di danno non può essere riconosciuta.

In conclusione, il C.A.S. deve essere condannato al pagamento, in favore di GEMELLARO Giuseppina, della somma di euro 7.604,73 (compresa di iva) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per il sinistro occorso in data 17 giugno 2013.

Al danno patrimoniale come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno - secondo il criterio generale - essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

4. Le spese del giudizio di primo grado recante n. 4712/2014 R.G. seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate - tenuto conto dei valori tra i minimi ed i medi sulla base D.M. 55/2014 e del valore del *decisum* - in euro 625,00 a titolo di spese vive (comprensivo di compensi per il nominato C.T.P.) ed euro 1.205,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa. Le spese del CTU, come liquidate con separato decreto, e vengono poste definitivamente a carico del C.A.S.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da nota spese allegate in atti (cfr. nota del 3 luglio 2021 depositata nel fascicolo di parte appellante), posto che il giudice non può superare il valore della domanda.

Pertanto, per il presente giudizio, le spese di lite sono liquidate in euro 188,50 per spese vive ed euro 1.620 per compensi, oltre spese generali iva e cpa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.ssa Simona Monforte in funzione di Giudice di Appello, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:





1. In accoglimento dell'appello principale, riforma la sentenza n. 703/2016 emessa dal Giudice di Pace di Messina nell'ambito del procedimento n. 4712/2014 R.G.A.C. e per l'effetto, condanna il C.A.S.- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di GEMELLARO Giuseppina, della somma di euro 7.604,73 a titolo di risarcimento danno per il sinistro occorso in data 17 giugno 2013, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo come in parte motiva.
2. Condanna il C.A.S.- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE - in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento, in favore dell'avv. GEMELLARO Giuseppina, delle spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 625,00 a titolo di spese vive ed euro 1.205,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa;
3. Condanna il C.A.S.- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE - in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento, in favore di GEMELLARO Giuseppina, delle spese di lite del presente giudizio d'appello in euro 188,50 per spese vive ed euro 1.620 per compensi oltre spese generali iva e cpa;
4. Le spese del CTU nominato dal Giudice di pace di Messina, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del C.A.S.- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE - in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, li 19 giugno 2024

Letto in udienza alle ore 21.30

Il Giudice

*dott.ssa Simona Monforte*

*Alla stesura del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Giovanna Galluzzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la I Sezione civile del Tribunale di Messina.*



N. 230/2022 R.G.



**CORTE DI APPELLO DI MESSINA**  
Seconda Sezione Civile  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da

Dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
Dott. Antonino Zappalà	Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 230/2022 R. G., vertente

tra

**Gemellaro Giuseppina**, nata a Messina il 14 maggio 1966, c.f. GML GPP 66E54 F158Y, rappresentata e difesa da sé stessa, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Messina (ME), Via Santa Marta n. 316, pal. O, int. 1,

Appellante

contro

**Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. e P. IVA 01962420830, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Santo Spagnolo, elettivamente domiciliato in Messina, Via dell'Università n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò,

Appellato

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 428/2022 emessa, in data 4 marzo 2022, dal Tribunale di Messina.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da note depositate, ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020, con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione in riassunzione notificato in 5 gennaio 2018 - a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Messina, giusta sentenza n. 1929/2017, comunicata il 10 ottobre 2017 - Gemellaro Giuseppina citava il Consorzio per le Autostrade Siciliane, innanzi al Tribunale di Messina.

Esponeva che, in data 12 agosto 2015, intorno alle ore 15:00, mentre percorreva la rampa d'uscita dello svincolo autostradale di Messina Centro, alla velocità di 34 km/h, come da rilievo satellitare allegato in atti, alla guida dell'autovettura Peugeot 206, targata CG667VK, di sua proprietà, all'altezza dell'ultima curva prima del semaforo, l'autovettura aveva perso improvvisamente aderenza con l'asfalto e le era stato impossibile evitare il testacoda, in senso orario, e il violento impatto con il new-jersey di cemento posto sul lato destro della carreggiata.

L'attrice assumeva che l'incidente era stato causato dal fondo stradale usurato e scivoloso, come attestato nel verbale di intervento dalla Polizia Stradale, prontamente giunta sui luoghi, la quale non



La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da Gemellaro Giuseppina, avverso la sentenza n. 428/2022 emessa, in data 4 marzo 2022, dal Tribunale di Messina, così provvede:

- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024.

Il Consigliere est.  
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro)

Il Presidente  
(Dott. Giuseppe Minutoli)

# **Avv. Giuseppina Gemellaro**

## **Patrocinante in Cassazione**

*Studio Legale via Santa Marta n. 316 Pal. O Int. 1 – 98124 Messina*

*Tel. e Fax +39 0906413280 – Cell. +39 3209520541*

*Cod. Fisc. GML GPP 66E54 F158Y – P.I.V.A. 0 250 463 0 837*

*Iban IT17C010301650000003027474 – Codice Univoco ZRBGBN7*

### **Notula**

**Proc. civ. n. 2301/2016 R.G. – Sent. N. 1794/2024**

**Risarcimento danni patrimoniale € 7.604,73**

**Rivalutazione monetaria calcolata secondo**

**gli indici ISTAT + interessi compensativi**

**nella misura legale € 2.470,92**

Spese giudizio di primo grado

**Spese vive € 625,00**

Onorario € 1.205,00

Spese generali 15% € 180,75

Totale € 1.385,75

C.p.a. 4% € 55,43

**Totale € 1.441,18**

Spese giudizio di secondo grado

**Spese vive € 188,50**

Onorario € 1.620,00

Spese generali 15% € 243,00

Totale € 1.863,00

C.p.a. 4% € 74,52

**Totale € 1.937,52**

**Totale avere accreditato sul conto corrente bancario intestato a: avv.**

**Giuseppina Gemellaro, iban IT 17 C 01030 16500 0000030274 74, €**

**14.267,85**

Messina li 16/07/2024

**Avv. Giuseppina Gemellaro**

Firmato digitalmente da:  
GEMELLARO GIUSEPPINA  
Avvocato  
Firmato il 16/07/2024 12:09

Seriale Certificato:  
22597039882913861494301028991096389387  
Valido dal 29/06/2022 al 28/06/2025  
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3